Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 118° — Numero 232

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Venerdì, 26 agosto 1977 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 8 agosto 1977, n. **582.**

Valutazione dei servizi e periodi ai fini dell'indennità di buonuscita da corrispondere a carico dell'Opera di previdenza e di assistenza per i ferrovieri dello Stato (OPAFS) in favore dei propri iscritti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Agli effetti della liquidazione dell'indennità di buonuscita a favore degli iscritti all'Opera di previdenza e di assistenza per i ferrovieri dello Stato, sono riscattabili, alle condizioni e con le modalità previste dalla legge 6 dicembre 1965, n. 1368:

a) il servizio di ruolo prestato presso le ferrovie già in concessione, successivamente incluse nella rete statale con le leggi 30 aprile 1959, n. 286, 24 dicembre 1959, n. 1143, e 10 dicembre 1969, n. 961, a decorrere dalla data di costituzione dei conti individuali fino a quella di inquadramento nei ruoli dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

b) l'anzianità riconosciuta ai soli fini di pensione agli ex combattenti che hanno partecipato ai concorsi riservati di cui all'articolo 378 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonché ai vincitori del concorso di cui all'articolo 196, quarto comma, della legge 26 marzo 1958, n. 425;

c) i servizi comunque prestati, nella stessa misura in cui ne è prevista la computabilità ai fini del trattamento di quiescenza a carico dello Stato o del Fondo pensioni ferroviarie dello Stato.

Art. 2.

I benefici previsti dall'articolo 7 della legge 18 marzo 1968, n. 350, si applicano anche ai dipendenti del cessato Ministero dell'Africa italiana transitati nei ruoli dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Art. 3.

L'onere relativo all'applicazione della presente legge farà carico ai normali stanziamenti del bilancio dell'Opera di previdenza e di assistenza per i ferrovieri dello Stato.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 agosto 1977

LEONE

ANDREOTTI — RUFFINI — STAMMATI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO

LEGGE 8 agosto 1977, n. **583.**

Modifiche ed integrazioni alla legge 4 febbraio 1967, n. 37, concernente il riordinamento della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri e miglioramenti dei trattamenti previdenziali ed assistenziali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

(*Contribuzione relativa alla gestione previdenziale*)

A decorrere dal 1° gennaio 1977 l'articolo 26 della legge 4 febbraio 1967, n. 37, è sostituito dal seguente:

« Il contributo personale obbligatorio a carico di ciascun iscritto per la gestione invalidità, vecchiaia e superstiti è stabilito nell'importo di L. 350.000 annue.

La misura del contributo predetto a decorre dal 1° gennaio 1978 dovrà, per ciascun iscritto, essere pari al 10 per cento del reddito professionale dichiarato ai fini IRPEF per il precedente anno fiscale.

La percentuale di cui al comma precedente potrà essere variata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il consiglio di amministrazione della Cassa, in relazione alle risultanze di gestione accertate mediante bilancio tecnico redatto almeno ogni quadriennio e quando si manifesti l'opportunità di una anticipata compilazione.

La variazione di cui al comma precedente ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

L'iscritto che goda di trattamento di pensione di vecchiaia a carico della Cassa e continui a svolgere attività professionale è tenuto al versamento del contributo in misura ridotta del 50 per cento. In tal caso avrà diritto ad una sola rivalutazione della pensione, da effettuarsi al compimento dei cinque anni dal pensionamento, ed in ragione, per ogni anno di contribuzione ulteriore, dello 0,90 per cento della media del reddito professionale imponibile dichiarato ai fini IRPEF nel quinquiennio considerato.

Il contributo non potrà, in ogni caso, essere di importo inferiore a quello stabilito al primo comma del presente articolo.

Per i geometri neodiplomati che iniziano la professione e si iscrivono per la prima volta alla Cassa, il contributo, nei primi tre anni di iscrizione, è ridotto di due terzi.

I geometri iscritti a forme di previdenza obbligatoria in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque di altra attività esercitata, a decorrere dal 1° gennaio 1978 sono esclusi dall'iscrizione alla Cassa. Coloro che alla data del 31 dicembre 1977, pur trovandosi nelle condizioni predette, risultano iscritti alla Cassa, cessano dall'obbligo dell'iscrizione, conservando tuttavia la facoltà di proseguire nell'assicurazione con le stesse modalità previste dalla presente legge ».

Art. 2.

(*Misura delle pensioni di vecchiaia e di invalidità*)

Con effetto dal 1° gennaio 1977 la misura della pensione di vecchiaia e della pensione di invalidità di cui al primo comma dell'articolo 16 della legge 4 febbraio 1967, n. 37, è elevata a L. 2.210.000 annue.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1979 la misura di cui al precedente comma è pari, per ogni anno di contribuzione, all'1,75 per cento della media del reddito professionale imponibile dichiarato dall'iscritto ai fini IRPEF nei cinque anni precedenti.

La percentuale di cui al secondo comma del presente articolo potrà essere variata con le stesse modalità previste per la variazione della percentuale di contribuzione.

La misura di cui ai due precedenti commi non potrà, in ogni caso, essere inferiore a quella prevista al primo comma del presente articolo.

Art. 3.

(*Perequazione automatica delle pensioni*)

A decorrere dal 1° gennaio 1980 e con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, gli importi delle pensioni erogate dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei geometri sono aumentati secondo la disciplina prevista dall'articolo 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160.

Tale disciplina ha effetto purchè il trattamento pensionistico sia in atto da almeno dodici mesi.

Art. 4.

(*Denuncia alla Cassa del reddito professionale - Sanzioni*)

Ogni iscritto deve denunciare ogni anno alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei geometri il reddito professionale imponibile dichiarato ai fini IRPEF entro e non oltre dieci giorni dalla data di scadenza annuale della denuncia dei redditi, seguendo le modalità di cui all'articolo 24, primo comma, della legge 13 aprile 1977, n. 114.

Con la denuncia dell'anno 1978 dovrà essere denunciato anche il reddito professionale imponibile dichiarato negli anni 1974, 1975, 1976 e 1977.

La ritardata od omessa denuncia di cui ai precedenti commi comporta, nel primo caso, lo slittamento in avanti di mesi sei e, nel secondo caso, di mesi diciotto dell'acquisizione del diritto a pensione.

Art. 5.

(*Progressiva riduzione e soppressione del contributo per marche*)

A decorrere dal 1° gennaio 1982 l'emissione e l'applicazione delle marche di cui all'articolo 17, lettera *b*) della legge 24 ottobre 1955, n. 990, dovranno essere gradualmente ridotte per importi pari a circa il 20 per cento del globale per ogni anno e completamente soppresse entro il 31 dicembre 1986.

Le somme di cui al primo comma dell'articolo 30 della legge 4 febbraio 1967, n. 37, con gradualità inversa a quella prevista nel precedente comma, saranno prelevate dal gettito globale dei contributi personali.

Art. 6.

(*Applicazione di una maggiorazione percentuale sulla parcella professionale*)

A decorrere dal 1° gennaio 1984 l'iscritto alla Cassa potrà applicare, sull'ammontare di ogni parcella emessa, una maggiorazione percentuale, a titolo di parziale rimborso degli oneri previdenziali la cui misura verrà fissata e successivamente variata con le modalità di cui all'articolo 1.

Art. 7.

(*Versamento e riscossione dei contributi*)

Il primo comma dell'articolo 28 della legge 4 febbraio 1967, n. 37, è sostituito dal seguente:

« La riscossione dei contributi personali annuali a carico degli iscritti si effettua per mezzo di ruoli annuali compilati dalla Cassa, resi esecutivi dall'intendenza di finanza competente e trasmessi alle esattorie comunali. Le esattorie provvedono all'incasso in conformità alle norme vigenti per la riscossione delle imposte dirette, con l'obbligo del non riscosso per riscosso ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 agosto 1977

LEONE

ANDREOTTI — ANSELMI
STAMMATI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

LEGGE 8 agosto 1977, n. **584**.

Norme di adeguamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici alle direttive della Comunità economica europea.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La presente legge disciplina gli appalti per lavori pubblici, d'importo superiore a 1.000 milioni di lire, IVA esclusa, da aggiudicarsi dallo Stato, dalle aziende autonome, dagli enti locali e dagli enti pubblici.

Ai fini dell'applicazione della presente legge la concessione di sola costruzione è equiparata all'appalto.

Le leggi emanate dalle regioni a statuto ordinario ed a statuto speciale, nonché dalle province autonome di Trento e di Bolzano nelle materie di propria competenza devono rispettare, ai sensi dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione, i princìpi contenuti nella presente legge in tema di pubblicità degli appalti e di contenuto del bando, di requisiti per concorrere, di divieto di prescrizioni tecniche di effetto discriminatorio, di ammissibilità di offerte da parte di associazioni temporanee di imprese, nonché di criteri di aggiudicazione degli appalti e di comunicazione degli atti agli organi della Comunità economica europea. In mancanza di legge regionale, viene osservata la presente legge in tutte le sue disposizioni. In caso di accertata inattività degli organi regionali, che comporti inadempimento agli obblighi comunitari, si applica il disposto dell'articolo 1, terzo comma, n. 5, della legge 22 luglio 1975, n. 382.

Art. 2.

Nessun appalto può essere artificiosamente suddiviso in più appalti allo scopo di sottrarlo all'applicazione della presente legge.

Per il calcolo dell'importo degli appalti regolati dalla presente legge va preso in considerazione, oltre quello dei lavori, altresì il valore stimato delle forniture necessarie all'esecuzione dei lavori stessi, messe a disposizione dell'appaltatore dal soggetto appaltante.

Art. 3.

Sono esclusi dalla disciplina della presente legge gli appalti:

a) per i quali la controprestazione dei lavori da eseguire consiste unicamente nel diritto di gestire la opera, oppure in detto diritto accompagnato da un prezzo; qualora in detti contratti sia attribuito all'appaltatore il diritto di far eseguire i lavori pubblici e di gestirli, l'appaltatore è tenuto a rispettare, per i contratti da lui conclusi con i terzi, il principio della non discriminazione in base alla nazionalità;

b) da aggiudicarsi dall'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato o da enti pubblici che gestiscono servizi di trasporto;

c) da aggiudicarsi da enti pubblici che gestiscono servizi di produzione, di erogazione o di trasporto di acqua e di energia;

d) da aggiudicarsi in virtù di un accordo internazionale concluso con paese estraneo alla CEE, che comporti disposizioni diverse da quelle della presente legge;

e) da aggiudicarsi ad imprese di un paese estraneo alla CEE, in virtù di un accordo internazionale che escluda le imprese dei paesi appartenenti alla CEE;

f) da aggiudicarsi in virtù della procedura propria di una organizzazione internazionale.

Fermo restando quanto disposto al comma precedente i soggetti appaltanti di cui alle lettere *b*) e *c*) del presente articolo, ad esclusione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, sono tenuti ad applicare la legislazione dei lavori pubblici.

Art. 4.

Per gli appalti riguardanti la progettazione e la costruzione di un complesso di alloggi nel quadro della edilizia residenziale pubblica, il cui piano, per entità, complessità e durata dei lavori, debba essere stabilito fin dall'inizio di concerto con l'imprenditore appaltatore, quest'ultimo è prescelto secondo la procedura di cui alla lettera *b*) dell'articolo 24.

Per gli appalti di cui al comma precedente deve essere inserita nel bando di gara una descrizione precisa dei lavori, tale da consentire ai concorrenti di valutare correttamente il progetto; devono inoltre essere indicate le condizioni personali, tecniche e finanziarie che i concorrenti devono rispettare, ai sensi della presente legge.

Si applicano comunque le norme della presente legge relative alla pubblicità degli appalti a licitazione privata, nonché quelle relative ai criteri di selezione qualitativa e all'associazione temporanea di imprese di cui all'articolo 20 della presente legge.

Art. 5.

I soggetti appaltanti di cui all'articolo 1 non sono tenuti ad applicare le norme della presente legge, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 7, nei seguenti casi:

a) quando, nell'ambito delle procedure previste dalla presente legge, non siano state presentate offerte, o siano state presentate offerte non regolari o inaccettabili, purché le condizioni dell'appalto iniziale non vengano fondamentalmente modificate;

b) quando si tratti di lavori la cui esecuzione, per ragioni tecniche, artistiche o attinenti alla protezione dei diritti di esclusiva, non può essere affidata che ad un esecutore determinato;

c) quando si tratti di lavori da effettuare nello ambito di ricerche, esperimenti e studi;

d) quando, nella misura dello stretto necessario, l'eccezionale urgenza derivante da avvenimenti imprevedibili dai soggetti appaltanti non sia compatibile con il tempo richiesto dalle procedure previste dalla presente legge;

e) quando si tratti di lavori dichiarati segreti o di lavori la cui esecuzione richieda speciali misure di sicurezza, conformemente alle norme vigenti; o quando lo esiga la protezione degli essenziali interessi della sicurezza dello Stato;

f) quando si tratti di lavori complementari che non figurano nel progetto posto a base del primo appalto concluso e che siano resi necessari da una

circostanza imprevista per l'esecuzione dell'opera, a condizione che siano affidati allo stesso imprenditore e non possano essere tecnicamente o economicamente separabili dall'appalto principale, oppure, benché separabili, siano strettamente necessari al perfezionamento dell'appalto stesso, e che il loro ammontare complessivo non superi il 50 per cento dell'importo del primo appalto;

g) quando si tratti di nuovi lavori consistenti nella ripetizione di opere simili a quelle formanti oggetto di un primo appalto, a condizione che:

i nuovi lavori siano affidati al titolare del primo appalto;

i nuovi lavori siano conformi ad un progetto di base che sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo le procedure della presente legge;

la possibilità di ricorrere a questa procedura sia stata indicata in occasione del primo appalto;

la somma complessiva prevista per i nuovi lavori sia stata tenuta in considerazione in occasione del primo appalto, ai fini di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge;

non sia trascorso un triennio dalla conclusione del contratto iniziale.

Quando, eccezionalmente, la natura dei lavori o l'alea che essi comportano non permettano di determinare preliminarmente l'importo globale, il soggetto appaltante è tenuto all'applicazione delle norme della presente legge, in quanto compatibili.

Nei casi *sub a*), *b*), *c*), *d*), *e*), al soggetto appaltante è anche concesso di procedere con il sistema della trattativa privata, ferma restando l'applicazione delle norme di cui agli articoli da 13 a 23 della presente legge.

Art. 6.

Entro il mese di marzo di ogni anno i soggetti appaltanti di cui all'articolo 1 devono inviare al Ministero dei lavori pubblici un prospetto indicante il numero e l'importo degli appalti aggiudicati o affidati nell'anno solare precedente in base all'articolo 5.

A sua volta, entro il mese di giugno di ogni anno, il Ministero dei lavori pubblici deve inviare alla commissione della Comunità economica europea un prospetto dei suddetti appalti, aggiudicati nell'anno solare precedente dai soggetti appaltanti di cui all'articolo 1, esclusi i comuni, con l'indicazione del relativo importo e con suddivisione in base a ciascuno dei casi previsti dall'articolo 5.

La compilazione del prospetto previsto dal comma precedente va effettuata senza pregiudizio delle esigenze di segretezza connesse alla sicurezza dello Stato.

Art. 7.

Le prescrizioni tecniche, nonché le descrizioni dei metodi di prova, di controllo, di collaudo e di calcolo vanno inserite nei capitolati speciali e nei documenti contrattuali di ciascun appalto.

Le suddette prescrizioni comprendono tutte le norme che permettono di caratterizzare oggettivamente il risultato d'appalto, sì che esso corrisponda pienamente a quanto richiesto dal soggetto appaltante, ed in particolare indicano tutte le qualità meccaniche, fisiche e chimiche, le classificazioni e norme, le condizioni di prova, di controllo e di collaudo delle opere, degli elementi e dei materiali costitutivi delle opere stesse, le tecniche ed i metodi di costruzione e tutte le altre condizioni di carattere tecnico che i soggetti appaltanti possono prescrivere, con regolamentazione generale o particolare, per quanto concerne le opere ultimate e in relazione ai materiali ed elementi costitutivi delle opere stesse.

E' vietato, a meno che ciò non sia giustificato dal particolare oggetto dell'appalto, introdurre nelle clausole contrattuali prescrizioni che menzionino prodotti di una determinata fabbricazione o provenienza oppure procedimenti particolari che abbiano l'effetto di favorire determinate imprese, o di eliminarne altre o che indichino marche, brevetti o tipi o un'origine o una produzione determinata. Indicazioni del genere, accompagnate dalla menzione « o equivalente », sono ammesse allorché non sia possibile una descrizione dello oggetto dell'appalto mediante prescrizioni sufficientemente precise e comprensibili.

Art. 8.

In caso di appalto-concorso o quando il bando di gara lasci ai concorrenti la possibilità di presentare varianti al progetto non si può respingere un'offerta di impresa italiana o straniera per il solo motivo che sia stata elaborata con un metodo di calcolo diverso da quelli usuali, purché l'offerta sia compatibile con le prescrizioni del capitolato d'oneri, che ad essa siano unite tutte le giustificazioni necessarie alla verifica del progetto e che l'offerente fornisca qualunque chiarimento supplementare richiesto dal soggetto appaltante.

Art. 9.

Gli appalti disciplinati dalla presente legge sono aggiudicati col sistema dei pubblici incanti, della licitazione privata o dell'appalto concorso.

Il bando di gara, quale che sia il sistema di aggiudicazione, è inviato all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee per la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità stesse.

Tale invio è facoltativo per gli appalti di valore compreso tra i 500 e i 1.000 milioni di lire. In tal caso, il bando deve essere conforme alle prescrizioni di cui agli articoli 10, 11 e 12 della presente legge.

Il bando di gara è altresì soggetto alle forme di pubblicità previste dal primo e secondo comma dello articolo 7 della legge 2 febbraio 1973, n. 14. La pubblicazione sul foglio delle inserzioni della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica deve avvenire nei nove giorni successivi all'invio del bando all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.

Art. 10.

In caso di pubblici incanti, il termine di ricezione delle offerte non può essere inferiore a trentasei giorni dalla data dell'invio del bando all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.

In caso di licitazione privata e d'appalto concorso il termine di ricezione delle domande di partecipazione non può essere inferiore a ventuno giorni dalla data anzidetta. Ricevute dette domande, i soggetti appaltanti invitano simultaneamente gli aspiranti, prescelti in base alle indicazioni fornite, a presentare le proprie offerte; il termine per detta presentazione non può esser inferiore a ventuno giorni dalla data di spedizione delle lettere d'invito.

Le informazioni complementari sul capitolato speciale di oneri, se richieste in tempo utile, devono essere comunicate almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la presentazione delle offerte.

Quando le offerte possono farsi solo dopo la visita dei luoghi o la consultazione sul posto dei documenti allegati al capitolato di oneri, i soggetti appaltanti stabiliscono termini di ricezione di durata maggiore di quelli di cui al primo e secondo comma.

Nel caso di urgenza, i termini possono ridursi a dodici giorni per la ricezione delle domande di partecipazione, a dieci giorni dalla data dell'invito per la ricezione delle offerte e a quattro giorni per il caso previsto dal terzo comma.

Le domande di partecipazione e gli inviti a partecipare agli appalti possono essere fatti per lettera, per telegramma, per telescritto o per telefono. Le domande di partecipazione, quando sono fatte per telegramma, per telescritto o per telefono, devono essere confermate per lettera spedita non oltre il termine di cui al secondo comma del presente articolo e contenere le indicazioni di cui alla lettera *d*) dell'articolo 12. Dell'invito telefonico deve essere effettuata trascrizione in apposito documento da allegare agli atti, datato e sottoscritto, e formato nello stesso giorno in cui l'invito è avvenuto.

Il calcolo dei termini di cui al presente articolo va effettuato secondo le disposizioni del regolamento CEE n. 1182/71, approvato il 3 giugno 1971 dal consiglio delle Comunità europee.

Art. 11.

Per i pubblici incanti il bando di gara deve indicare:

a) la data dell'invio all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee;

b) la procedura di aggiudicazione prescelta;

c) il luogo di esecuzione e le caratteristiche generali dell'opera, la natura e l'entità delle prestazioni; in caso di appalto diviso in lotti, l'ordine di grandezza dei medesimi e la possibilità di presentare offerte per uno o più lotti o per l'insieme;

d) il termine di esecuzione dell'appalto;

e) l'indirizzo del soggetto appaltante;

f) l'indirizzo presso cui possono richiedersi il capitolato d'oneri e i documenti complementari, il termine di presentazione delle domande per tale richiesta e l'ammontare e le modalità di versamento della somma eventualmente da pagare per ottenere la suddetta documentazione;

g) il termine per la ricezione delle offerte, l'indirizzo cui queste debbono trasmettersi e la lingua o le lingue in cui debbono redigersi;

h) chi è ammesso ad assistere all'apertura dei plichi contenenti le offerte, nonchè la data, l'ora e il luogo della detta apertura;

i) le indicazioni relative alla cauzione e ad ogni altra forma di garanzia richiesta;

j) le modalità essenziali di finanziamento e di pagamento della prestazione con riferimento alla normativa che le prescrive;

k) la facoltà di presentare offerte ai sensi degli articoli 20 e seguenti della presente legge;

l) le condizioni minime di carattere economico e tecnico, in conformità a quanto prescritto dagli articoli 17 e 18, che si richiedono agli aspiranti, nonchè le cause di esclusione dalla gara di cui all'articolo 13 della presente legge;

m) il periodo di tempo decorso il quale gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta.

Art. 12.

Per le licitazioni private e l'appalto concorso il bando di gara deve indicare:

a) le notizie di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) e *k*) dell'articolo precedente;

b) in caso di appalto avente ad oggetto, oltre all'eventuale esecuzione dei lavori, la elaborazione di progetti, le indicazioni utili a dare conoscenza dell'oggetto del contratto e a presentare le relative proposte;

c) il termine di ricezione delle domande di partecipazione, l'indirizzo al quale tali domande debbono inviarsi e la lingua o le lingue in cui debbono redigersi;

d) il termine massimo entro il quale il soggetto appaltante spedirà gli inviti a presentare le offerte;

e) le indicazioni da includere nella domanda di partecipazione, sotto forma di dichiarazioni successivamente verificabili, riguardanti la situazione dei concorrenti, nonchè le condizioni di cui alla lettera *l*) dell'articolo precedente.

Gli inviti a presentare le offerte debbono specificare:

a) le indicazioni di cui alle lettere *f*), *g*), *i*) e *j*) dell'articolo precedente;

b) il riferimento al bando di gara di cui al primo comma del presente articolo;

c) i documenti da presentare a riprova delle indicazioni di cui alla lettera *e*) del comma precedente, concernenti la mancanza delle cause di esclusione previste dall'articolo 13, nonchè i documenti che il concorrente aggiudicatario è tenuto a presentare a riprova delle dichiarazioni concernenti i requisiti di cui agli articoli 17 e 18 ed a completamento delle informazioni fornite.

Art. 13.

Indipendentemente da quanto previsto dagli articoli 20 e 21 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, può essere escluso dal concorrere ad un appalto ogni concorrente:

a) che sia in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività, di concordato preventivo e di qualsiasi altra situazione equivalente, secondo la legislazione italiana o la legislazione straniera, se trattisi di cittadino di altro Stato;

b) nei confronti del quale sia in corso una procedura di cui alla lettera precedente;

c) che abbia riportato condanna, con sentenza passata in giudicato, per un reato che incida gravemente sulla sua moralità professionale;

d) che nell'esercizio della propria attività professionale abbia commesso un errore grave, accertato, con qualsiasi mezzo di prova, dall'ente appaltante;

e) che non sia in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi sociali, secondo la legislazione italiana o la legislazione del Paese di residenza;

f) che non sia in regola con gli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana;

g) che abbia reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e condizioni rilevanti per concorrere all'appalto.

Il concorrente può provare di non trovarsi nelle condizioni previste dalle lettere *a*) e *c*) del precedente comma con la presentazione di un certificato del casellario giudiziale o di un documento equivalente in base alla legislazione dello Stato della CEE cui appartiene qualora trattisi di cittadino straniero non residente in Italia; di non trovarsi nelle condizioni di cui alla lettera *b*), presentando un certificato rilasciato dalla cancelleria del tribunale fallimentare in cui ha sede l'impresa o un documento equivalente in base alla legge dello Stato della CEE qualora trattisi di cittadino straniero non residente in Italia. Per quanto riguarda le lettere *e*) ed *f*) il concorrente cittadino italiano o cittadino appartenente ad uno Stato della CEE, iscritto all'albo nazionale dei costruttori di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 57, può provare di non trovarsi nelle condizioni ivi previste presentando il certificato di iscrizione all'albo stesso. Il concorrente stabilito in uno Stato della CEE e non iscritto all'albo, può provare di non trovarsi nelle condizioni di cui alle lettere *e*) ed *f*), presentando un certificato rilasciato dall'amministrazione o ente competente in base alla legislazione dello Stato membro; se nessun documento o certificato del genere è rilasciato dallo Stato membro, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata rilasciata dall'interessato innanzi ad una autorità giudiziaria o amministrativa, ad un notaio o a qualsiasi altro pubblico ufficiale autorizzato a riceverla in base alla legislazione dello Stato stesso o, negli Stati membri in cui non è prevista la dichiarazione giurata, una dichiarazione solenne.

Art. 14.

Fermo quanto disposto dalla legge 10 febbraio 1962, n. 57, ogni imprenditore che concorra ad un appalto può essere invitato a documentare, se cittadino italiano o se straniero residente in Italia, la sua iscrizione al registro della camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato o al registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, e, se cittadino straniero non residente in Italia, la sua iscrizione nel registro professionale dello Stato di residenza.

I concorrenti stranieri residenti negli Stati aderenti alla CEE possono presentare un certificato di iscrizione negli albi e liste ufficiali del proprio Stato di residenza, in cui siano menzionate le referenze che hanno permesso l'iscrizione nell'albo o lista e la relativa classifica, se esistente; tale certificato costituisce presunzione di idoneità in relazione a quanto previsto dall'articolo 13, lettere *a*), *b*), *c*), *d*) e *g*), dall'articolo 17, lettere *b*) e *c*) e dell'articolo 18, lettere *b*) e *d*) della presente legge. I dati risultanti dall'iscrizione agli albi o liste ufficiali non possono essere revocati in dubbio, ma può sempre essere richiesta una attestazione supplementare relativa al pagamento dei contributi sociali.

A modifica di quanto disposto dall'articolo 13, n. 1, della legge 10 febbraio 1962, n. 57, e successive modificazioni, l'iscrizione nell'albo dei costruttori è consentita, alle stesse condizioni richieste per i cittadini italiani, anche ai cittadini degli Stati aderenti alla CEE non residenti in Italia; comunque detta iscrizione non è obbligatoria per la loro partecipazione a concorrere agli appalti di cui all'articolo 1 della presente legge.

L'iscrizione a detto albo è obbligatoria, ai sensi dell'articolo 2 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, e successive modificazioni, per la partecipazione dei cittadini italiani anche agli appalti di cui all'articolo 1 della presente legge.

Oltre a quanto previsto dagli articoli 13, 14 e 15 della suddetta legge 10 febbraio 1962, n. 57, e successive modificazioni, per la iscrizione all'albo dei costruttori nelle classifiche superiori alla sesta deve essere fornita la prova di non trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 13, lettere *a*), *b*), *c*), *d*) e *g*) e di possedere la capacità economica, finanziaria e tecnica di cui agli articoli 17 e 18 della presente legge.

Il certificato di iscrizione all'albo nazionale dei costruttori, cui viene riconosciuta la presunzione di idoneità in relazione a quanto previsto dall'articolo 13, lettere *e*) ed *f*), dall'articolo 17, lettere *b*) e *c*) e dall'articolo 18, lettere *b*) e *d*), deve menzionare anche le referenze di cui al comma precedente; se privo di tale menzione, esso costituisce presunzione di idoneità soltanto in relazione a quanto previsto dall'articolo 13, lettere *e*) ed *f*), della presente legge.

Art. 15.

L'articolo 13 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, è sostituito dal seguente:

« I requisiti di ordine generale e le attestazioni occorrenti per la iscrizione nell'albo sono:

1) cittadinanza italiana, ovvero residenza in Italia per gli stranieri imprenditori ed amministratori di società commerciali legalmente costituite purchè appartengano a Stati che concedano trattamento di reciprocità nei riguardi dei cittadini italiani. La iscrizione nell'albo è consentita, alle stesse condizioni richieste per i cittadini italiani, anche a cittadini degli Stati aderenti alla CEE non residenti in Italia;

2) assenza di precedenti penali e di carichi pendenti relativi ai delitti di cui al n. 2) dell'articolo 21. Se il direttore tecnico dell'impresa è persona diversa dal titolare di essa, i requisiti di cui ai numeri 1) e 2) debbono riferirsi ad entrambi;

3) adempimento agli obblighi relativi al pagamento dei contributi sociali, secondo la legislazione italiana e la legislazione del Paese di residenza;

4) adempimento agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana;

5) certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e agricoltura con indicazione dell'attività specifica della ditta; se cittadino straniero non residente in Italia, certificato di iscrizione nel registro professionale dello Stato di residenza;

6) certificato (facoltativo) di iscrizione ad una associazione di categoria.

Per il requisito di cui al n. 2) costituisce prova sufficiente la produzione di un certificato del casellario giudiziale o di un documento equivalente in base alla legislazione dello Stato cui appartiene il richiedente che sia cittadino straniero non residente in Italia; per i requisiti di cui ai numeri 3) e 4), costituisce prova sufficiente un certificato rilasciato dall'amministrazione o ente competente in base alla legislazione italiana o alla legislazione dello Stato estero cui appartenga il richiedente straniero non residente in Italia; se nessun documento o certificato del genere è rilasciato dallo Stato estero, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata rilasciata dall'interessato innanzi ad una autorità giudiziaria o amministrativa, ad un notaio o a qualsiasi altro pubblico ufficiale autorizzato a riceverla in base alla legislazione dello Stato stesso o, negli Stati membri in cui non esista una tale dichiarazione giurata, una dichiarazione solenne ».

Art. 16.

Al secondo comma dell'articolo 15 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, dopo le parole: « un certificato della cancelleria del tribunale », sono inserite le seguenti parole: « o documento equivalente in base alla legislazione dello Stato in cui ha sede la società ».

Art. 17.

La capacità economica e finanziaria dell'imprenditore è provata mediante le seguenti referenze:

a) idonee dichiarazioni bancarie;

b) bilanci o estratti dei bilanci dell'impresa, quando la pubblicazione ne sia obbligatoria in base alla legislazione dello Stato di residenza del concorrente;

c) dichiarazione concernente la cifra di affari, globale e in lavori, dell'impresa negli ultimi tre esercizi.

I soggetti appaltanti precisano nel bando di gara quali delle anzidette referenze, in relazione alla natura e all'importo dei lavori, debbono essere fornite, nonchè le eventuali ulteriori referenze da presentare.

Se per una giustificata ragione l'imprenditore non è in grado di dare le referenze richieste, egli è ammesso a provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato adeguato dal soggetto appaltante.

Art. 18.

La capacità tecnica dell'imprenditore è provata mediante:

a) i titoli di studio e professionali dell'imprenditore e/o dei dirigenti dell'impresa, in particolare del responsabile della condotta dei lavori;

b) l'elenco dei lavori eseguiti negli ultimi cinque anni, corredato di certificati di buona esecuzione dei lavori più importanti, indicanti l'importo, il periodo e il luogo di esecuzione dei lavori stessi e precisanti se essi furono effettuati a regola d'arte e con buon esito; a richiesta, detti certificati possono essere trasmessi direttamente dall'autorità competente al soggetto appaltante;

c) una dichiarazione circa l'attrezzatura, i mezzi di opera e l'equipaggiamento tecnico di cui si disporrà per l'esecuzione dell'appalto;

d) una dichiarazione indicante l'organico medio annuo dell'impresa ed il numero dei dirigenti con riferimento agli ultimi tre anni;

e) una dichiarazione indicante i tecnici o gli organi tecnici, che facciano o meno parte integrante dell'impresa, di cui l'imprenditore disporrà per l'esecuzione dell'opera.

Nel bando di gara viene indicato, in relazione alla natura e all'importo dei lavori, quali delle suddette referenze devono essere presentate.

Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 12, secondo comma, lettera *c*), i soggetti appaltanti possono invitare i concorrenti a completare o a chiarire certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Art. 19.

Il soggetto appaltante comunica entro dieci giorni dalla gara l'esito di questa all'aggiudicatario e al concorrente che segue nella graduatoria.

L'aggiudicatario, entro dieci giorni dalla comunicazione, è tenuto a provare il possesso dei requisiti di cui agli articoli 17 e 18, lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*), presentando la documentazione indicata nel bando di gara o richiesta ai sensi dell'articolo 12, secondo comma, lettera *c*).

Quando tale prova non sia fornita ovvero non sia ritenuta conforme alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione, il soggetto appaltante annulla, con atto motivato, l'aggiudicazione e aggiudica i lavori al concorrente che segue nella graduatoria.

Art. 20.

Sono ammesse a presentare offerte per gli appalti di cui alla presente legge, nonchè per appalti in genere di opere pubbliche eseguite a cura delle amministrazioni e degli enti pubblici, dei loro concessionari o da cooperative o consorzi ammessi a contributo o concorso finanziario dello Stato o di enti pubblici, imprese riunite che abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata capogruppo, la quale esprime la offerta in nome e per conto proprio e delle mandanti, nonchè consorzi di cooperative di produzione e di lavoro regolati dalla legge 25 giugno 1909, n. 422, e dal regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278 e successive modificazioni e integrazioni.

In caso di licitazione privata, di appalto-concorso o di trattativa privata, la impresa invitata individualmente dal soggetto appaltante ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sè e quale capogruppo di imprese riunite, ai sensi del comma precedente.

Possono altresì essere ammesse alle gare o alla trattativa di cui al precedente comma imprese riunite o che dichiarino di volersi riunire ai sensi del primo comma del presente articolo, le quali ne facciano richiesta al soggetto appaltante, sempre che sussistano i requisiti previsti dalla presente legge.

Art. 21.

Salvo quanto prescritto dagli articoli 14, 17 e 18 della presente legge per gli appalti di cui all'articolo 1, ciascuna delle imprese riunite deve essere iscritta nell'albo nazionale dei costruttori per la classifica corrispondente ad un terzo dell'importo dei lavori oggetto dell'appalto; in ogni caso la somma degli importi per i quali le imprese sono iscritte deve essere almeno pari all'importo dei lavori da appaltare.

Salvo quanto disposto dall'articolo 2 della presente legge, per gli appalti di cui all'articolo 1, è consentito indicare nel bando o avviso di gara ovvero, quando si ricorra a trattativa privata, nel capitolato speciale di appalto, parti dell'opera scorporabili, la cui esecuzione può essere assunta da imprese mandanti che siano iscritte nell'albo nazionale dei costruttori per categoria e classifica corrispondenti alle parti stesse.

L'offerta delle imprese riunite determina la loro responsabilità solidale nei confronti del soggetto appaltante. Tuttavia, per le imprese assuntrici delle opere indicate nel secondo comma, la responsabilità è limitata a quella derivante dall'esecuzione delle opere di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale dell'impresa capogruppo.

Art. 22.

Il mandato conferito all'impresa capogruppo dalle altre imprese riunite deve risultare da scrittura privata autenticata. La procura relativa è conferita a chi legalmente rappresenta l'impresa capogruppo. Il man-

dato è gratuito ed irrevocabile; la revoca del mandato per giusta causa non ha effetto nei confronti del soggetto appaltante.

Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle imprese mandanti nei confronti del soggetto appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaud dei lavori, fino alla estinzione di ogni rapporto. Il soggetto appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo alle imprese mandanti.

Il rapporto di mandato non determina di per sè organizzazione o associazione rra le imprese riunite, ognuna delle quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione e degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.

Art. 23.

In caso di fallimento dell'impresa mandataria ovvero, qualora si tratti di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del suo titolare, il soggetto appaltante ha facoltà di proseguire il rapporto di appalto con altra impresa che sia costituita mandataria nei modi previsti dal precedente articolo 22 e che sia di gradimento del soggetto appaltante medesimo, ovvero di recedere dall'appalto.

In caso di fallimento di una delle imprese mandanti ovvero, qualora si tratti di un'impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del suo titolare, l'impresa capogruppo, ove non indichi altra impresa subentrante, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta alla esecuzione, direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.

Art. 24.

Gli appalti di cui all'articolo 1 della presente legge sono aggiudicati in base ad uno dei seguenti criteri:

a) quello del prezzo più basso da determinarsi:

1) mediante il sistema di cui all'articolo 5 della legge 2 febbraio 1973, n. 14;

2) mediante offerta di ribasso, senza prefissione di alcun limite di aumento o di ribasso sul prezzo fissato dall'amministrazione, secondo quanto previsto dall'articolo 1, lettera *a*), della legge 2 febbraio 1973, n. 14;

b) quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa determinata in base ad una pluralità di elementi variabili secondo l'appalto, attinenti al prezzo, al termine di esecuzione, al costo di utilizzazione, al rendimento ed al valore tecnico dell'opera che i concorrenti si impegnano a fornire; in tal caso, nel capitolato di oneri e nel bando di gara sono menzionati tutti gli elementi di valutazione che saranno applicati separatamente o congiuntamente, nell'ordine decrescente di importanza loro attribuita.

Sono consentiti altri criteri di aggiudicazione quando siano connessi alla concessione di aiuti in applicazione delle leggi in favore del Mezzogiorno e di altre zone depresse a norma degli articoli 92 e seguenti del trattato istitutivo della CEE.

Se, per un determinato appalto, talune offerte risultano basse in modo anomalo rispetto alla prestazione, il soggetto appaltante, richieste all'offerente le necessarie giustificazioni, segnalandogli eventualmente quelle ritenute inaccettabili, verifica la composizione delle offerte e può escluderle se non le consideri valide; in tal caso, se l'appalto è bandito col criterio dell'aggiudicazione al prezzo più basso, il soggetto appaltante è tenuto a comunicare il rigetto delle offerte, con la relativa motivazione, al Ministero dei lavori pubblici il quale ne curerà la trasmissione al comitato consultivo per gli appalti di lavori pubblici della Comunità economica europea, entro il termine di cui al secondo comma dell'articolo 6.

Salvo quanto disposto dal secondo comma, l'aggiudicazione è consentita in base a disposizioni vigenti, diverse da quelle previste dal presente articolo, per gli importi di valore compreso tra 1.000 e 2.000 milioni di lire, fino al 28 luglio 1979.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 agosto 1977

LEONE

ANDREOTTI — GULLOTTI — FORLANI — STAMMATI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

LEGGE 8 agosto 1977, n. **585**.

Esazione dei contributi per il funzionamento degli ordini degli ingegneri secondo le norme per la riscossione delle imposte dirette.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Le tasse annuali di iscrizione e le eventuali arretrate che devono essere corrisposte dagli iscritti agli albi degli ingegneri di cui al regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, a norma degli articoli 7 e 14 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, sono riscosse ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, a richiesta dei consigli degli ordini provinciali e del consiglio nazionale degli ingegneri, secondo le modalità stabilite nel testo unico per la riscossione delle imposte dirette.

L'esattore versa per il tramite del ricevitore provinciale agli ordini provinciali e al consiglio nazionale degli ingegneri le quote di contributi ad essi spettanti.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 agosto 1977

LEONE

ANDREOTTI — PANDOLFI — BONIFACIO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° giugno 1977, n. **586.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Siena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831 e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2395, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolore necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Siena e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 9 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza l'insegnamento complementare di esegesi delle fonti del diritto italiano muta la denominazione in quella di storia delle codificazioni moderne.

Art. 11 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze politiche, l'insegnamento complementare di diritto internazionale privato muta denominazione in quella di diritto internazionale privato e processuale.

Nello stesso articolo, tra le materie obbligatorie dell'indirizzo storico-politico è aggiunto l'insegnamento di istituzioni di diritto privato.

Art. 96 - all'elenco degli insegnamenti complementari del biennio di studi propedeutici per le lauree in ingegneria sono aggiunti i seguenti:

chimica fisica;
chimica applicata.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° giugno 1977

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *luglio* 1977
Registro n. 92 *Istruzione, foglio n.* 34

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° giugno 1977, n. **587.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Modena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2035 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2170, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Modena e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 40 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono aggiunti i seguenti:

gastroenterologia;
genetica medica;
immunologia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° giugno 1977

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *luglio* 1977
Registro n. 92 *Istruzione, foglio n.* 35

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 febbraio 1977, n. **588.**

Riconoscimento della personalità giuridica dell'aero club « Roberto Fabbri », in Ferrara.

N. 588. Decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1977, col quale, sulla prosposta del Ministro per i trasporti di concerto con il Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto dell'aero club « Roberto Fabbri », in Ferrara.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *agosto* 1977
Registro n. 6 *Trasporti, foglio n.* 11

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 maggio 1977, n. 589.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'aero club « Carpi », in Carpi.

N. 589. Decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per i trasporti di concerto con il Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto dell'aero club « Carpi », in Carpi (Modena).

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *agosto* 1977
Registro n. 6 *Trasporti, foglio n.* 12

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 giugno 1977, n. **590.**

Riconoscimento della personalità giuridica della « Casa del Preziosissimo Sangue », in Napoli.

N. 590. Decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della « Casa del Preziosissimo Sangue », in Napoli.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *agosto* 1977
Registro n. 19 *Interno, foglio n.* 99

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 luglio 1977, n. **591.**

Riconoscimento della personalità giuridica della congregazione religiosa denominata figlie di Maria Santissima dell'Orto, in Roma, ed autorizzazione alla stessa ad accettare un'eredità.

N. 591. Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della congregazione religiosa denominata figlie di Maria Santissima dell'Orto, in Roma. La congregazione anzidetta viene, altresì, autorizzata ad accettare l'eredità disposta dalla fu Velia Vici ved. Martelli con testamento olografo 26 settembre 1975, pubblicato con atto pubblico 6 novembre 1975, n. 101126 di repertorio, a rogito dott. Giorgio Sabatini, notaio in Ancona, consistente, al lordo di una rendita vitalizia e del diritto di abitazione di un immobile a favore della sig.ra Dora Meloni, nonché legati e passività varie, in depositi bancari per L. 162.226.430, beni mobili dell'inventariato valore di L. 80.944.500, nonchè i vari immobili situati nei comuni di Fano (Pesaro e Urbino), S. Costanzo (Pesaro e Urbino), e Arcevia (Ancona), descritti e valutati complessivamente lire 655.050.000 nelle perizie giurate 29 e 30 gennaio 1976 del geometra Lanfranco Vagni, valore ritenuto congruo dagli uffici tecnici erariali di Ancona e Pesaro.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *agosto* 1977
Registro n. 19 *Interno, foglio n.* 98

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 maggio 1977.

Formule tipo per la determinazione del canone e la applicazione della tariffa di cui all'art. 16 della legge 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento, e penalità per la omessa, infedele o ritardata denuncia o per l'omesso e ritardato pagamento.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento;

Vista la legge 8 ottobre 1976, n. 690, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 10 agosto 1976, n. 544;

Considerato che, a termini del combinato disposto degli articoli 16 e 17 della citata legge n. 319, spetta al Comitato dei Ministri di cui all'art. 3 della stessa legge, integrato dal Ministro per le finanze, predisporre formule tipo per la determinazione del canone e l'applicazione della tariffa ivi previsti, nonché stabilire le penalità per la omessa, infedele o ritardata denuncia o per l'omesso e ritardato pagamento;

Vista la relativa delibera del predetto Comitato dei Ministri, adottata il 13 maggio 1977 in conformità al parere espresso al riguardo dal Consiglio superiore dei lavori pubblici con voti 23 luglio 1976, n. 581 e 18 febbraio 1977, n. 83;

Ritenuto che, a norma del menzionato art. 17, occorre emanare le formule tipo e le penalità predisposte e stabilite dal Comitato dei Ministri con la delibera di cui innanzi;

Sulla proposta dei Ministri per i lavori pubblici, per la marina mercantile, per la sanità e per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

Le formule tipo per la determinazione del canone e l'applicazione della tariffa di cui all'art. 16 della legge 10 maggio 1976, n. 319, sono quelle contenute nell'allegato che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Per la omessa o ritardata denuncia delle quantità e qualità delle acque scaricate è dovuta una soprattassa pari all'ammontare del canone.

La soprattassa è ridotta ad un quarto se il ritardo non supera i trenta giorni.

Qualora il canone definitivamente accertato superi di oltre un quarto quello risultante dalla denuncia, è dovuta una soprattassa pari al 50 per cento del maggior canone accertato.

Per l'omesso o ritardato pagamento del canone è dovuta una soprattassa pari al 20 per cento del medesimo.

Il presente decreto e l'annesso allegato saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1977

LEONE

GULLOTTI — RUFFINI —
DAL FALCO — PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *luglio* 1977
Registro n. 11 *Lavori pubblici, foglio n.* 352

FORMULE TIPO PER LA DETERMINAZIONE DEL CANONE E PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA DI CUI ALL'ARTICOLO 16 DELLA LEGGE 10 MAGGIO 1976, N. 319.

Le tre formule predisposte si riferiscono:

alle acque provenienti da utilizzazioni per usi civili;

alle acque provenienti da utilizzazioni per usi industriali;

alle acque meteoriche riguardanti gli insediamenti di ogni tipo.

Usi civili

$$T_1 = F_1 + K_1 (f_1 + d_1) rV$$

ove

T_1 = tariffa (L/anno),

F_1 = termine fisso per utenza (L/anno), (1),

K_1 = coefficiente che assume valore 1 per gli scarichi provenienti da insediamenti abitativi ed aventi le caratteristiche di un liquame domestico tipico. Esso può assumere valori superiori a 1 per gli scarichi non propriamente domestici, ma provenienti da insediamenti comunque definiti civili ai sensi della legge 8 ottobre 1976, n. 690 (Art 1, *quater*) ed aventi caratteristiche tali da comportare agli impianti sovraccarichi rispetto ad un liquame domestico tipico con conseguente aggravio degli oneri di gestione.

f_1 = coefficiente di costo medio annuale per il servizio di fognatura (L/m³),

d_1 = coefficiente di costo medio annuale per il servizio di depurazione (L/m³),

r = coefficiente di riduzione del volume,

V = volume di acqua prelevata (m³/anno).

Usi industriali

$$T_2 = F_2 + \left[f_2 + dv + K_2 \left(\frac{O_i}{O_f} d_b + \frac{S_i}{S_f} d_f \right) + da \right] V$$

ove

T_2 = tariffa (L/anno),

F_2 = termine fisso per utenza, (1),

f_2 = coefficiente di costo medio annuale del servizio di fognatura (L/m³),

dv = coefficiente di costo medio annuale dei trattamenti preliminari e primari (1) (L/m³),

K_2 = coefficiente che assume di norma valore 1. Esso può assumere valori superiori a 1 per tenere conto di maggiori oneri di trattamento dovuti alle peculiarità del singolo scarico industriale (ad esempio, quelli derivanti da sensibili scostamenti del rapporto COD/BOD dei valori tipici dei liquami domestici). Detto coefficiente, infine, deve essere posto uguale a zero per gli scarichi che, per loro natura o perchè depurati in impianti preesistenti all'impianto consortile comunale o intercomunale, rientrino nei riguardi dei materiali riducenti e dei materiali in sospensione nei limiti di accettabilità previsti per l'effluente del suddetto impianto consortile,

d_b = coefficiente di costo medio annuale del trattamento secondario (2) (L/m³),

d_f = coefficiente di costo medio annuale del trattamento e smaltimento dei fanghi primari (3) (L/m³),

O_i = COD dell'effluente industriale (dopo un'ora di sedimentazione e pH 7), in mg/l,

O_f = COD del liquame grezzo totale affluente all'impianto dopo sedimentazione primaria, in mg/l,

S_i = materiali in sospensione totali dell'effluente industriale (pH 7), in mg/l,

S_f = materiali in sospensione totali del liquame grezzo totale affluente all'impianto, in mg/l,

da = coefficiente di costo per tenere conto di oneri di depurazione determinati dalla presenza di caratteristiche inquinanti diverse da materiali in sospensione e da materiali riducenti (L/m³). Detto coefficiente sarà posto uguale a zero per gli scarichi che, per loro natura o perchè depurati in impianti preesistenti all'impianto consortile, rientrino nei limiti di accettabilità previsti per l'effluente dell'impianto consortile,

V = volume dell'effluente industriale scaricato in fognatura (m³/anno)

I parametri O ed S vanno riferiti a condizioni medie.

(1) Il coefficiente di costo dv è correlato alle spese globali per il sollevamento iniziale, per i trattamenti preliminare e primario, nonché per il sollevamento finale.

(2) Il coefficiente di costo d_b è correlato alle spese globali relative ai trattamenti ossidativi biologici, inclusi il pompaggio del fango di ricircolo, la sedimentazione finale, il trattamento e lo smaltimento dei soli fanghi secondari.

(3) Il coefficiente di costo d_f è correlato alle spese globali relative al trattamento e smaltimento dei fanghi primari.

Acque meteoriche

$$T_3 = F_3 + (f_3 + \alpha d_3) \varphi \cdot S \cdot h$$

T_3 = tariffa (L/anno),

F_3 = termine fisso per utenza (*) (1),

f_3 = coefficiente di costo medio annuale (L/m³) per il servizio di fognatura,

d_3 = coefficiente di costo medio annuale (L/m³) per il servizio di depurazione,

φ = coefficiente di deflusso (2),

α = percentuale della quantità di acqua meteorica inviata alla depurazione,

S = superficie scolante (m²),

h = precipitazione media nel comprensorio (m/anno) (3).

(*) L'introduzione dei termini F_1-F_2-F_3 deriva dalla opportunità di evidenziare i servizi di allacciamento alla fogna e di gestione amministrativa dell'utenza, il cui costo dipende dalle dimensioni e dalle caratteristiche dell'utenza e non dal consumo effettivo.

(1) Se le acque meteoriche e quelle domestiche o industriali confluiscono in una sola tubazione di allacciamento alla fogna il termine F sarà applicato una sola volta.

(2) Per le superfici impermeabilizzate, quali le coperture, i piazzali, le strade, le aree lastricate ecc., si assumerà φ = 1,00.

Per le superfici dei giardini, parchi e delle aree verdi in genere, tenuto conto del notevole assorbimento e considerata la funzione positiva esercitata in genere da tali superfici nei riguardi dei drenaggi delle acque, si adotteranno valori del parametro φ compresi tra 0,10 e 0,20, riservando i valori minori alle aree più grandi.

(3) Si farà riferimento alla precipitazione media annua (espressa in metri) nella zona servita, relativa ad un lungo periodo di tempo, secondo i dati del Servizio idrografico italiano.

(9099)

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1977.

Rivalutazione triennale delle rendite dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nel settore agricolo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 234 del testo unico sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Visti gli articoli 1, 2 e 3 della legge 16 febbraio 1977, n. 37;

Visto l'indice dei tassi delle retribuzioni minime contrattuali degli operai dell'agricoltura, al netto degli assegni familiari, accertato dall'Istituto centrale di statistica per l'anno 1976 e risultato pari a 125,1 rispetto alla base 1975 uguagliata a 100;

Considerato che rispetto all'indice accertato per l'anno 1973 è intervenuta una variazione del 119,09 per cento in misura quindi non inferiore al dieci per cento;

Decreta:

Art. 1.

A norma dell'art. 234 del testo unico sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, la retribuzione annua convenzionale per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente e per morte è fissata per il triennio 1° luglio 1977-30 giugno 1980 nella misura di L. 3.576.000.

Art. 2.

A norma dell'art. 234 del testo unico sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del Pre-

sidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, l'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta in relazione ai casi di infortunio avvenuti fino al 31 dicembre 1976, è fissata per il triennio 1° luglio 1977-30 giugno 1980 per i lavoratori di età superiore a sedici anni nella misura di L. 6.750 e per i lavoratori di età non superiori a sedici anni nella misura di L. 3.830.

Quando la durata dell'inabilità si prolunghi oltre i 90 giorni, anche non continuativi, le predette misure sono elevate, a decorrere dal 91° giorno, rispettivamente a L. 8.650 ed a L. 5.040.

Roma, addì 28 luglio 1977

Il Ministro
per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

(9017)

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1977.

Sostituzione di un membro del collegio dei revisori dei conti dell'Ente autonomo per le fiere di Padova.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1954, n. 1260, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica dell'ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Padova », con sede in Padova, e 5 settembre 1975, n. 549, con il quale è stato approvato il vigente statuto e nè è stata modificata la denominazione in « Ente autonomo per le fiere di Padova »;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 7, concernente il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di fiere e mercati;

Considerato che l'Ente sopraindicato organizza periodicamente manifestazioni fieristiche internazionali;

Visto il proprio decreto 22 luglio 1975, concernente la nomina del collegio dei revisori dei conti dell'Ente predetto per tre esercizi finanziari;

Vista la nota n. 124971 del 16 luglio 1977, con la quale il Ministero del tesoro ha designato nel predetto collegio dei revisori dei conti, quale proprio rappresentante, il dott. Emanuele Giordano, in sostituzione del rag. Antonio Bavaresco, collocato a riposo;

Decreta:

Il dott. Emanuele Giordano è nominato membro del collegio dei revisori dei conti dell'Ente autonomo per le fiere di Padova, con sede in Padova, in rappresentanza del Ministero del tesoro ed in sostituzione del rag. Antonio Bavaresco.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 agosto 1977

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(9022)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Conferimento di ricompense « Al merito della sanità pubblica »

Con decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1977 è conferita la medaglia d'oro « Al merito della sanità pubblica » ai signori:

Battelli prof. Costantino;
Cotta Ramusino prof. Fabio alla memoria;
Foschi on. dott. Franco;
Ghergo dott. Alberto;
Licci dott. Raffaele ten. colonnello dei carabinieri;
Luban Plozza dott. Boris;
Maccolini prof. Roberto;
Maroncelli prof. dott. Pietro alla memoria;
Masini dott. Carlo Alberto;
Mastrorilli prof. Adamo magg. gen. medico spad.;
Mirenna dott. Nicolò tenente colonnello dei carabinieri;
Morini dott. Armando;
Paggi Antonio alla memoria;
Poggiolini prof. dott. Duilio;
Ravaioli prof. rag. Giuliano;
Save dott. Radio alla memoria.

E' conferita la medaglia d'argento « Al merito della sanità pubblica » ai signori:

Bagalino suor Maria Lucilla al secolo Teresina;
Bernabai prof. dott. Carlo Federico;
Casana Giuseppe;
Di Palma Mario tenente di vascello;
Masè prof. dott. Ezio;
Mastrobuoni dott. Antonio;
Vecchietti ten. colonnello Lucio.

E' conferita l'attestazione « Al merito della sanità pubblica » ai signori:

Colombini dott. Alberto;
Manicone dott. Oronzo;
Avis - Associazione volontari italiani sangue - Gruppo aziendale S.p.a. « Giuseppe & F.llo Redaelli » di Milano.

Con decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1977 la medaglia d'argento al merito della sanità pubblica concessa con decreto presidenziale 8 novembre 1974 al colonnello medico dott. Luigi Lista è commutata in medaglia d'oro al merito della sanità pubblica.

(9036)

Conferimento di ricompense « Ai benemeriti della salute pubblica »

Con decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1977 è conferita la medaglia d'oro « Ai benemeriti della salute pubblica » ai signori:

Bensaia Giorgio;
Candela dott. prof. Raffaele;
Ilardi dott. Vincenzo;
Parini dott. Allieto colonnello medico spe;
Panier dott. Domenico;
Polizzi prof. Francesco.

(9037)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione « 21-AN »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Luigi Fanini S.n.c. (già ditta N. Brancondi di Brancondi & Fanini S.n.c.) di Loreto (Ancona), via Bramante, 106, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 21-AN », ha dichiarato che tre punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Ancona.

(8948)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 163

Corso dei cambi del 23 agosto 1977 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	882,55	882,55	882,40	882,55	882,55	882,50	882,45	882,55	882,55	882,55
Dollaro canadese	821,90	821,90	821 —	821,90	822 —	821,85	821,50	821,90	821,90	821,90
Franco svizzero	366,52	366,52	366,40	366,52	366,65	366,50	366,45	366,52	366,52	366,50
Corona danese	147,24	147,24	147,20	147,24	147,23	147,20	147,25	147,24	147,24	147,25
Corona norvegese	166,73	166,73	166,80	166,73	166,75	166,70	166,77	166,73	166,73	166,75
Corona svedese	200,17	200,17	200,10	200,17	200,15	200,15	200,17	200,17	200,17	200,20
Fiorino olandese	360,16	360,16	360,10	360,16	360,22	360,15	360,15	360,16	360,16	360,15
Franco belga	24,805	24,805	24,80	24,805	24,80	24,75	24,798	24,805	24,805	24,80
Franco francese	180,14	180,14	180,15	180,14	180,15	180,10	180,12	180,14	180,14	180,15
Lira sterlina	1535,90	1535,90	1536 —	1535,90	1535,80	1535,85	1535,90	1535,90	1535,90	1535,90
Marco germanico	379;89	379,89	380,10	379,89	380 —	379,85	379,80	379,89	379,89	379,90
Scellino austriaco	53,515	53,515	53,50	53,515	53,55	53,50	53,53	53,515	53,515	53,50
Escudo portoghese	22,75	22,75	22,75	22,75	22,84	22,73	22,75	22,75	22,75	22,75
Peseta spagnola	10,44	10,44	10,4450	10,44	10,44	10,42	10,441	10,44	10,44	10,45
Yen giapponese	3,309	3,309	3,3150	3,309	3,309	3,28	3,31	3,309	3,309	3,30

Media dei titoli del 23 agosto 1977

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	78,225
Redimibile 3,50 % 1934	98,125
» 3,50 % (Ricostruzione)	90,85
» 5 % (Ricostruzione)	96,925
» 5 % (Riforma fondiaria)	96,525
» 5 % (Città di Trieste)	92,20
» 5 % (Beni esteri)	92,30
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	80,25
» 5,50 % » » 1968-83	76,85
» 5,50 % » » 1969-84	73,10
» 6 % » » 1970-85	75,05
» 6 % » » 1971-86	74,55
» 6 % » » 1972-87	71,40
» 9 % » » 1975-90	80,75
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1976-91	80,10
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1978)	94,625
» 5,50 % (scad 1° gennaio 1979)	89,85
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	82,85
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	76,70
» poliennali 7 % 1978	95,90
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	92,075
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	92,275
» » 9 % 1980	88,525
» » 10 % 1981	88,80

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 23 agosto 1977

Valuta	Cambio
Dollaro USA	882,50
Dollaro canadese	821,70
Franco svizzero	366,485
Corona danese	147,245
Corona norvegese	166,75
Corona svedese	200,17
Fiorino olandese	360,155
Franco belga	24,801
Franco francese	180,13
Lira sterlina	1535,90
Marco germanico	379,845
Scellino austriaco	53,522
Escudo portoghese	22,75
Peseta spagnola	10,44
Yen giapponese	3,309

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Sostituzione di un componente il comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Pistoia, società cooperativa a responsabilità illimitata, in liquidazione coatta.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro, in data 19 gennaio 1972, che ha disposto la revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Pistoia, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Pistoia e la sua messa in liquidazione coatta amministrativa secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375;

Visto il proprio provvedimento in data 3 febbraio 1972, con il quale il notaio dott. Fabio Giovannelli è stato nominato membro del comitato di sorveglianza della suddetta Cassa;

Considerato che il predetto notaio dott. Fabio Giovannelli è deceduto e che pertanto occorre provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

Il dott. Bruno Coen, nato a Pistoia l'11 luglio 1936 ed ivi residente, è nominato membro del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Pistoia, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Pistoia, in liquidazione coatta amministrativa, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme di cui al titolo VII, capo III, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, in sostituzione del notaio dott. Fabio Giovannelli, deceduto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 agosto 1977

Il Governatore: BAFFI

(9067)

CONCORSI ED ESAMI

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI MODENA

Concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Modena

Con decreto 5 luglio 1977, n. 494, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di veterinario condotto dei comuni di:

1) Frassinoro;
2) Montefiorino-Palagano;
3) Novi;
4) Pievepelago-Riolunato-Fiumalbo;
5) Sestola Montecreto;
6) Zocca,

vacanti nella provincia di Modena al 30 novembre 1976.

Le domande di ammissione al concorso, indirizzate al veterinario provinciale di Modena, compilate su carta legale da L. 1.500 e con firma del candidato autenticata nei modi di legge, dovranno pervenire all'ufficio veterinario provinciale di Modena, via Attiraglio n. 23, entro e non oltre le ore 12 del giorno 30 ottobre 1977, unitamente alla documentazione indicata nel bando di concorso.

Per eventuali informazioni gli aspiranti possono rivolgersi direttamente ai comuni interessati o all'ufficio veterinario provinciale di Modena.

(9110)

OSPEDALE « S. CUORE DI GESÙ » DI GALLIPOLI

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario ed un posto di aiuto della divisione di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Gallipoli (Lecce).

(9088)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della sezione autonoma di urologia;
un posto di aiuto della sezione di malattie infettive;
un posto di aiuto della sezione di geriatria e lungodegenti;
un posto di aiuto della sezione di odontoiatria e stomatologia;
un posto di aiuto e un posto di assistente della sezione di neurologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Gallipoli (Lecce).

(9138)

OSPEDALE CIVILE « MADONNA DEL POPOLO "ISOTTA CAPPIA" » DI OMEGNA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di direttore sanitario;
un posto di aiuto del servizio di ricerche cliniche;
un posto di aiuto del servizio di radiologia;
un posto di assistente della sezione ortotrauma.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Omegna (Novara).

(9094)

OSPEDALE CIVILE DELL'ANNUNZIATA DI COSENZA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

due posti di aiuto della divisione medica « Cosco »;
tre posti di aiuto della divisione di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Cosenza.

(9116)

OSPEDALE DI FIEMME DI CAVALESE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di aiuto di radiologia;
un posto di assistente di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cavalese (Trento).

(9117)

OSPEDALE « S. GIOVANNI DI DIO » DI FRATTAMAGGIORE

Concorso ad un posto di assistente anestesista

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Frattamaggiore (Napoli).

(9119)

OSPEDALE DI CALCINATE E PALAZZOLO SULL'OGLIO

Concorso ad un posto di assistente di ortopedia e traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Palazzolo sull'Oglio (Brescia).

(9120)

OSPEDALE DI CORTEMAGGIORE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di aiuto dirigente del servizio di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente di chirurgia;

un posto di assistente di otorinolaringoiatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Cortemaggiore (Piacenza).

(9121)

OSPEDALE CIVILE « COSTA » DI PORRETTA TERME

Concorso ad un posto di assistente chirurgo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente chirurgo (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Porretta Terme (Bologna).

(9089)

OSPEDALE INFERMI « E. FRANCHINI » DI MONTECCHIO EMILIA

Concorso ad un posto di primario di radiologia e terapia fisica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di radiologia e terapia fisica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Montecchio Emilia (Reggio Emilia).

(9093)

OSPEDALE « C. BELLI » DI MACERATA FELTRIA

Concorso ad un posto di primario della divisione di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Macerata Feltria (Pesaro e Urbino).

(9087)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100772320)